



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 44

2^a COMMISSIONE PERMANENTE (Giustizia)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

160^a seduta: martedì 18 giugno 2024

Presidenza del presidente BONGIORNO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(1135) *Susanna Donatella CAMPIONE e altri. – Introduzione nel codice penale del reato di violenza sessuale contro le donne, nel*

corso di un conflitto armato, come strumento di guerra

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 3, 4

STEFANI (LSP-PSd'Az), relatrice 3

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori

Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE; Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.

I lavori hanno inizio alle ore 15,20.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(1135) Susanna Donatella CAMPIONE e altri. – Introduzione nel codice penale del reato di violenza sessuale contro le donne, nel corso di un conflitto armato, come strumento di guerra

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1135.

Ha facoltà di parlare la relatrice, senatrice Stefani.

STEFANI, *relatrice*. Signora Presidente, il disegno di legge n. 1135, di iniziativa della senatrice Campione e di altri senatori, si propone – secondo quanto precisato nella stessa relazione – di dare attuazione alle dichiarazioni di intenti codificate nel preambolo dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale in ordine all'adozione, da parte degli Stati che hanno aderito allo stesso, di una normativa nazionale in grado di sanzionare il genocidio, i crimini di guerra e i crimini contro l'umanità.

Nel merito, il provvedimento consta di un solo articolo, il quale introduce nel codice penale, fra i dei delitti contro la libertà personale (Libro Secondo, Titolo XII, Capo III, Sezione II), due nuove disposizioni: gli articoli 609-*bis*.1 e 609-*bis*.2.

Più nel dettaglio, l'articolo 609-*bis*.1, primo comma, punisce con la reclusione da otto a dodici anni chiunque, nel corso di un conflitto armato, costringe, con violenza o minaccia, o mediante abuso di autorità, una donna a subire stupro, schiavitù sessuale, prostituzione forzata, gravidanza forzata e ogni altro atto sessuale che costituisca grave offesa alla sua libertà e dignità. La medesima pena si applica, altresì, a chiunque, nel corso di un conflitto armato, costringe una donna a subire mutilazione degli organi genitali, sterilizzazione o violenza comunque idonea a impedire o ostacolare le nascite (secondo comma).

La disposizione prevede un aggravamento sanzionatorio (raddoppiamento della pena base) quando i fatti sono commessi: nei confronti di una infraquattordicenne ovvero in conseguenza della programmazione di attività dirette a sterminare o sottomettere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale, religioso o linguistico (terzo comma).

La disposizione trova applicazione, inoltre, con riguardo a cittadini stranieri – presenti però nel territorio dello Stato italiano – per fatti

commessi all'estero (quarto comma) e quando le condotte penalmente rilevanti sono perpetrate nel corso di un conflitto armato, indipendentemente dalla dichiarazione dello stato di guerra, ai sensi dell'articolo 165 del codice penale militare di guerra.

L'articolo 609-*bis*.2 introduce poi nel codice penale una disposizione di carattere processuale, per la quale per i reati di cui all'articolo 609-*bis*.1 è competente la corte di assise, salvo il caso in cui gli autori siano minori di anni diciotto. In questo caso la competenza è del tribunale per i minorenni (primo comma).

Nel caso in cui i fatti costituenti reato siano stati commessi all'estero la competenza è attribuita alla corte di assise di Roma e al tribunale per i minorenni di Roma (secondo comma).

Le funzioni dell'ufficio del pubblico ministero sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente (terzo comma).

Se i reati di cui all'articolo 609-*bis*.1 sono commessi da appartenenti alle Forze armate italiane, infine, è competente l'autorità giudiziaria militare e, se commessi all'estero, è competente il tribunale militare di Roma. Si applicano le disposizioni del Libro I del codice penale militare di pace (quarto comma).

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,30.